

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

XIV LEGISLATURA

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
MAFIOSA O SIMILARE**

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**DELLA 55<sup>a</sup> SEDUTA**

**MARTEDÌ 11 MAGGIO 2004**

---

**Presidenza del Presidente Roberto CENTARO**

---

## INDICE

**Audizione del dottor Giovanni Tinebra, Direttore generale del Dipartimento amministrazione penitenziaria, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario**

## PRESIDENTE:

CENTARO (FI), senatore . . . . .	Pag. 3, 12, 20 e <i>passim</i>
AYALA (DS- L'Ulivo), senatore . . . . .	12, 13
LUMIA (DS-U), deputato . . . . .	9, 20, 22 e <i>passim</i>
MARITATI (DS- L'Ulivo), senatore . . . . .	13, 17, 27 e <i>passim</i>
NAPOLI Angela (AN), deputato . . . . .	14, 25
SINISI (Mar.DL-U), deputato . . . . .	15, 29
VIZZINI (FI), senatore . . . . .	16

TINEBRA, Direttore generale Dipartimento amministrazione penitenziaria Pag. 3, 20, 21 e <i>passim</i>	
ARDITA, Direttore Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento del Dipartimento amministra- zione penitenziaria . . . . .	6, 23, 25

*I lavori hanno inizio alle ore 10,44.*

**Audizione del dottor Giovanni Tinebra, Direttore generale del Dipartimento amministrazione penitenziaria, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Giovanni Tinebra, Direttore generale del Dipartimento amministrazione penitenziaria, accompagnato dal dottor Sebastiano Ardita, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Ringrazio entrambi i nostri ospiti per la cortese disponibilità dimostrata accogliendo il nostro invito.

Con la facoltà di cedere la parola al consigliere Ardita, invito il presidente Tinebra a svolgere una relazione sui profili applicativi della riforma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, con specifico riferimento anche alle problematiche derivanti da provvedimenti di annullamento o di modifica emessi dai tribunali di sorveglianza, dandoci altresì conto delle statistiche quantitative e qualitative degli annullamenti, vale a dire se si rivolgono a personaggi di particolare caratura criminale, ancorché tutti i soggetti sottoposti a tale regime siano di elevata pericolosità criminale.

Invito altresì i nostri ospiti a sottoporsi alle domande che rivolgeranno loro i componenti la Commissione. Qualora dovessero esservi notizie riservate, vi invito ad avvertirci affinché si possa procedere alla segretazione della corrispondente parte di verbale.

TINEBRA. Signor Presidente, esprimo innanzi tutto la mia gratitudine per essere stato convocato dalla Commissione antimafia, che dimostra ancora una volta la sensibilità che usa nel suo quotidiano lavoro e che le ha consentito di individuare la necessità di occuparsi della problematica concernente l'applicazione della nuova legge che ha per oggetto la riforma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Chiedo anticipatamente scusa se chiederò spesso la segretazione perché, a nostro avviso, taluni dati devono essere esplicitati alla Commissione ma dovrebbero restare riservati.

Come tutti sappiamo, e soprattutto voi che siete stati *magna pars* nell'emanazione della stessa, la legge 23 dicembre 2002, n. 279, ha stabilizzato l'istituto dell'articolo 41-bis, introducendo alcune importanti novità che sono a tutti note. Consentitemi pertanto di accennarle, dando per scontata la conoscenza delle stesse.

Mi riferisco alla possibilità di erogare la misura, che chiamiamo di prevenzione, dell'articolo 41-*bis* con proroga di un anno invece di sei mesi; alla possibilità di proporre reclamo in sede giurisdizionale ai tribunali di sorveglianza nei confronti dei provvedimenti; alla tipicità delle limitazioni per i soggetti sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis*; a quella particolare regola che solo per comodità di espressione chiamiamo inversione dell'onere della prova in sede di proroga, un'inversione solo parziale perché, in realtà, è scontato che il giudice deve motivare, anche in sede di prova, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere legittimo il provvedimento dell'articolo 41-*bis*.

A questo punto chiedo di proseguire i lavori in seduta segreta, perché vorrei riportare alcuni dati numerici.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 10,48).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 10,52).*

**TINEBRA.** Cosa è successo? Come è nostro preciso dovere, al quale facciamo fronte con tutte le nostre risorse, abbiamo costantemente monitorato l'andamento della situazione dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Abbiamo posto in essere una serie di misure, delle quali mi accingo a darvi notizia sin da subito, perché ci siamo resi conto che avveniva qualcosa di strano, o meglio non di strano, espressione francamente gratuita che mi rincresce aver usato, ma qualcosa che meritava attenzione: una serie di dichiarazioni di inefficacia dei decreti di applicazione del regime speciale *ex* articolo 41-*bis* da parte dei tribunali di sorveglianza. Nel corso di tutto il 2003 ve ne sono state ben 72, divise nei termini che mi accingo ad illustrare. Il primo gruppo comprende 6 decreti annullati per motivi almeno a nostro avviso ineccepibili, e cioè due giudizi di annullamento pronunziati a seguito di scarcerazione formale effettuata dalla magistratura, altri quattro invece per esigenze sanitarie considerate dal tribunale di sorveglianza incompatibili con il regime detentivo speciale. Il secondo gruppo, che è quello più numeroso, è composto da provvedimenti pronunziati per le seguenti ragioni: 18 casi per scioglimento del cumulo, 14 per mancata contestazione formale dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, 8 per mancata contestazione del ruolo di promotore, 24 per mancata - a nostro giudizio - applicazione del disposto della nuova legge che presuppone la prova inversa invece che diretta. Si aggiungono una dichiarazione di inefficacia nei confronti di un cosiddetto dissociato e un'altra per meri motivi formali subito rimediati. A fronte di ciò vi sono solo 9 impugnazioni da parte delle procure generali nei confronti delle decisioni dei tribunali di sorveglianza.

A questo punto, tenuto anche conto della caratura criminale di tutti i soggetti, anche se alcuni di essi magari saltano più all'attenzione per essere stati protagonisti di particolari fatti criminali, ci siamo resi conto che occorreva subito darsi da fare.

Con una prima relazione del luglio 2003 il direttore generale del settore detenuti, dottor Ardita, mi rappresentava quello che stava succedendo,

dicendomi anche che era il caso di approntare una serie di misure: un più stretto, continuo e proficuo collegamento con la Procura nazionale antimafia; un collegamento con tutte le direzioni distrettuali antimafia; uno scambio di informazioni; una circolare (questo è un fatto interno nostro) ai nostri direttori per applicare in maniera assolutamente pedissequa (come del resto fino ad allora era stato fatto), ma anche in maniera omogenea l'istituto su tutto il territorio nazionale; una serie di argomentazioni messe a disposizione dei colleghi di tutta Italia con le quali si rappresentava il nostro punto di vista e anche, in quanto condiviso, quello della Direzione nazionale antimafia.

Facemmo subito una riunione con la Procura nazionale antimafia, con la quale si stese una sorta di canovaccio delle misure che dovevano essere immediatamente adottate, ciò che si fece: il coordinamento tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Direzione nazionale antimafia per la raccolta tempestiva di informazioni da fornire al procuratore generale competente, con tutta una serie di restrizioni sulle quali, se interessano, possiamo poi ritornare; la rappresentazione, con lo scopo di promuovere l'impugnazione dei procuratori generali (ove ovviamente lo ritenessero), della posizione della Direzione nazionale antimafia sulla questione in diritto così come da noi prospettata e riconosciuta assolutamente condivisibile dalla stessa Direzione nazionale antimafia; una rimodulazione delle richieste di informazione ai vari organi di polizia; un nuovo modello di decreto, ancora più pregnante e più completo; infine, la prospettazione della possibilità di fare qualcosa di fronte alla conseguenza del cosiddetto obbligo di conformazione, pure previsto dalla nuova legge. Essa, infatti, come tutti sappiamo, prescrive di conformarsi – lo prescrive il Ministero, quindi il Ministro – alle decisioni dei tribunali di sorveglianza, con ciò sembrando porre un ostacolo assolutamente insormontabile alla riproposizione dello stesso decreto. In realtà da un punto di vista giuridico, in base a una serie di argomentazioni, noi crediamo – lo crede anche la DNA e speriamo che ci seguano anche le procure generali interessate – che per i profili non toccati dalle pronunzie di revoca dei tribunali di sorveglianza si possa proporre un nuovo decreto.

Il Ministro ci ha autorizzato a rinnovare i modelli di decreto e a proseguire in quest'opera. Il nostro scopo era quello di arrivare ad ottenere una serie di pronunce della Corte di cassazione che potessero in qualche modo indicare la via ai giudici di merito. Ciò finalmente è accaduto con due sentenze che per noi sono le più importanti. Vi è innanzi tutto la sentenza del 14 novembre 2003, in camera di consiglio, la cui massima recita: «A seguito della novella dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, nel provvedimento ministeriale che proroga la disciplina del regime speciale di detenzione, l'accertamento della sussistenza di tutti gli elementi previsti per l'applicazione del regime differenziato è presunto, in assenza della prova positiva che sia venuta meno la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere i contatti con le organizzazioni criminali» alle quali era associato. È esattamente quello che la legge prescrive e che noi crediamo sia giusto.

Vi è poi un'altra sentenza un po' più recente, del 26 gennaio e 5 febbraio 2004. In essa, anche se si occupa di una prospettiva diversa, si afferma che: «È corretto il vaglio effettuato dal tribunale di sorveglianza che, nel confermare il provvedimento di proroga del regime speciale di detenzione, aveva da un lato fatto riferimento al ruolo rivestito dal detenuto nell'ambito del sodalizio criminoso e accertata la sua partecipazione a plurimi eventi omicidiari; dall'altro, rilevata l'assenza di specifici ulteriori elementi investigativi da cui risultasse l'avvenuta cesura dei legami con le organizzazioni (...)». Questo ci rasserena moltissimo. Tra l'altro, la nostra è una serenità legittima, perché abbiamo svolto un piccolo censimento di quello che succede e la differenza tra il 2003 e il 2004 è che dal 1° gennaio al 1° maggio 2003 le revoche sono state 30, dal 1° gennaio al 1° maggio 2004 le revoche sono state 12. Evidentemente qualcosa comincia a muoversi. Noi continueremo in questa nostra opera: è il nostro compito, ne siamo fieri, ne comprendiamo appieno la delicatezza e certamente non ci risparmieremo.

Se il Presidente lo permette, vorrei consentire al collega Ardita di completare la mia relazione.

*ARDITA.* Vorrei aggiungere solo qualche considerazione alla relazione assolutamente completa che il presidente Tinebra ha già svolto.

La necessità di un coordinamento rispetto alle esigenze di comunicazione di dati e di informazioni nella materia dell'articolo 41-*bis* sorge da una lettura di tutto il diritto della prevenzione penale che, a partire dagli anni Novanta in poi, caratterizza in parte una svolta nell'azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata, una modifica strutturale nel nostro diritto penale, che non è più solo finalizzato allo scopo di individuare i fatti e porre i soggetti dinanzi alle responsabilità. Infatti, a partire dai decreti-legge n. 152 del 1991 e n. 306 del 1992, cioè i due provvedimenti più importanti su cui oggi si fonda l'attività di prevenzione dello Stato (per intenderci, con l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 si è disposto il sequestro dei beni e si tratta delle disposizioni attuative dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; a cavallo tra questi due decreti-legge vi è anche la legge sui collaboratori di giustizia), il sistema della premialità e della prevenzione penale è tutto fondato sulla comunicazione delle informazioni. In quest'ambito va letto anche l'articolo 41-*bis* che, così come vuole il moderno diritto penale della prevenzione, è volto non a reprimere fatti e reati, ma a reprimere quelle condizioni che possono porsi a pretesto per la commissione di reati. È un'esigenza che viene sentita dalla società moderna come tale, nel senso che oggi non è solo importante assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso un reato, ma è molto più importante prevenire la commissione dei reati, anche perché è mutato l'atteggiamento del cittadino nei confronti della norma penale. Quindi è più importante che si impediscano nuovi fatti criminali.

L'articolo 41-*bis* va letto in tale contesto ma, a differenza delle disposizioni che ho poc'anzi citato, le quali prevedono un forte coordina-

mento di natura investigativa e giudiziaria tra i soggetti che sono chiamati ad applicare quelle norme, esso appare slegato da questo forte momento di coordinamento. La misura viene adottata dal Ministro della giustizia – ed è giusto che sia così – per una ragione legata anche ai numeri complessivi del circuito: ci vuole qualcuno che al centro regoli i flussi e raccolga tutte le informazioni indispensabili. Le informazioni giungono dalle procure distrettuali, che oggi svolgono la funzione di attivazione degli strumenti della prevenzione penale; esse comunicano al Ministro della giustizia per quanti detenuti vi è il pericolo che, in connessione con le realtà criminali esterne, possano avvenire collegamenti pericolosi che possano produrre la commissione di ulteriori reati. Tolto questo momento, che non è disciplinato e che noi abbiamo inteso disciplinare con protocolli specifici anche con la Direzione nazionale antimafia, la vita del decreto ministeriale e della sua impugnazione appare priva di un filo conduttore.

Mi spiego. La competenza a giudicare su questa misura di prevenzione appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove è detenuto il soggetto sottoposto al regime del 41-*bis*, quindi di luoghi che per definizione sono distanti da quelli di origine e di influenza criminale del soggetto. Si tratta di organi di giustizia lontani non solo fisicamente, ma anche per competenza istituzionale: il Tribunale di sorveglianza è specializzato nel trattamento individuale del soggetto. Spesso è presente anche la figura di un tecnico (psicologo o psichiatra), esperto in dinamiche di devianza sociale, che giudica insieme ai due magistrati togati.

La materia relativa ai presupposti dell'applicazione del 41-*bis*, viceversa, è tutta centrata sulle dinamiche di tipo criminale esterno, sulle esigenze di prevenzione. Il soggetto che istituzionalmente ha la responsabilità della prevenzione penale è il procuratore nazionale antimafia, che la nuova legge relega in una posizione defilata, affermando addirittura che esso fornisce informazioni al Ministro. Quindi, l'organo del coordinamento di tutte le attività di prevenzione criminale, che svolge la funzione di studio, scambi di informazioni e centralizzazione della banca dati, fornisce soltanto delle informazioni. Il pubblico ministero presso il tribunale di sorveglianza è il procuratore generale che ha sede presso il luogo in cui vi sono corte d'appello e tribunale di sorveglianza; egli, a sua volta, non ha una conoscenza del *background* di episodi criminosi e delle esigenze di tipo preventivo.

Da questa mancata specializzazione dei giudici è nata la problematica in esame, tutta di natura interpretativa, che il nostro dipartimento e anche il Ministro hanno inteso che si svolgesse interamente nell'ambito della dialettica del processo.

Personalmente non siamo convinti che l'impugnazione dinanzi al tribunale di sorveglianza sia l'allocazione più idonea per questo tipo di giudizio. Ma se lo prescrive la legge così è, e il tribunale di sorveglianza, con l'assoluta indipendenza e autonomia riconosciutegli dalla legge, ha svolto il suo ruolo. Noi abbiamo voluto che questi nodi si sciogliessero nella dialettica processuale e innanzi alla Corte di cassazione. Dico «abbiamo voluto» perché da un punto di vista gestionale avremmo potuto anche spo-

stare i detenuti interessati da un luogo all'altro al fine di captare una giurisprudenza più benevola o più favorevole agli interessi dell'amministrazione. Non l'abbiamo voluto fare e abbiamo preferito che queste attività si svolgessero nell'ambito della dialettica processuale, nel rispetto dell'indipendenza dei tribunali di sorveglianza, giudici ai quali, per tutte le altre attività che riguardano il dipartimento, siamo molto vicini. Ciò per quanto riguarda le questioni afferenti alle recenti impugnazioni.

Perché si è posta ora e non prima la problematica legata alle discordanti interpretazioni sui provvedimenti ministeriali? Ciò è accaduto perché in effetti, fino all'entrata in vigore della nuova legge, il regime del 41-bis era un sistema a minorata capacità di giustizia e di reclamo, in quanto il provvedimento ministeriale aveva una durata di sei mesi, salvo un'ulteriore proroga per un periodo equivalente. In sei mesi vi era giusto il tempo - quando ciò era possibile - di fissare il giudizio davanti al tribunale di sorveglianza. Molte volte il giudizio veniva fissato dopo. Accadeva quindi che, nel momento in cui il provvedimento con il reclamo giungeva innanzi al tribunale di sorveglianza e si prendeva atto che era già stato emesso un nuovo decreto di proroga, si dichiarava la non procedibilità per il venir meno all'interesse dell'impugnazione.

Questo tipo di impostazione accedeva ad una interpretazione della Corte di cassazione, che riteneva che ciascun decreto avesse una sua autonomia per cui, cessati gli effetti di un decreto e avutasi la proroga, era il nuovo decreto ad avere effetto e non il precedente. Di fatto, ci si trovava di fronte a un sistema di denegata giustizia: pochissimi erano coloro i quali vedevano la propria istanza di reclamo esaminata dal tribunale di sorveglianza. Comunque nelle more interveniva un nuovo decreto che soppiantava il precedente e si riproponeva il regime speciale, con la conseguenza che non si usciva dal regime con i mezzi di impugnazione. La Cassazione, da parte sua, quando riceveva l'impugnazione dichiarava non doversi procedere più per il venir meno dell'interesse e perché vi era un nuovo decreto.

Ciò ha comportato per l'Italia la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha dichiarato che deve esservi sempre un sistema che consente il controllo giurisdizionale interno di tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale. Tuttavia, a onore del nostro Paese, va detto che siamo una nazione in cui le restrizioni nella detenzione sono state formalizzate. Abbiamo sentito il bisogno di creare un regime speciale con una regolamentazione e con strumenti di impugnazione. In altri Paesi esistono simili forme di restrizione, che non sono poi così incredibili trattandosi soltanto di limitazioni alle comunicazioni con l'esterno, ma laddove manca una regolamentazione normativa mancano ovviamente gli strumenti di impugnazione. Il nostro Paese fino al 2001 non ha approntato questi mezzi di giustizia, ma è anche vero che ha avuto l'onestà di formalizzare i momenti di maggiore controllo delle comunicazioni con l'esterno.

La Cassazione con la sentenza Zara del 5 febbraio 2004 (data di deposito), che il dottor Tinebra ha poc'anzi citato, ha ribadito che anche



quando il provvedimento impugnato ha cessato i suoi effetti, perché vi è un atto di proroga successivo, vi è un interesse del detenuto a che sia esaminata fino in Cassazione la legittimità di tale decreto. Vi è anche un interesse del pubblico ministero che ha emesso il decreto alla stabilizzazione di quelle situazioni in diritto che hanno dato luogo all'emissione del provvedimento, ciò in quanto proprio la nuova legge sulla proroga stabilisce che, affinché si possa prorogare un regime, è necessario che non vi siano fatti nuovi successivi all'emanazione del primo provvedimento e tali da modificare la capacità del soggetto di collegarsi con l'esterno.

Questa sentenza va letta insieme ad un'altra che la Cassazione ha pronunciato e con la quale si sancisce che, una volta impugnato un provvedimento di 41-*bis*, sui presupposti di questo provvedimento di prima impugnazione, esauriti gli strumenti di gravame, quella situazione fotografa una situazione stabile, un giudicato – dice la Cassazione – in presenza del quale per poter modificare il regime è necessario che emergano fatti e circostanze nuove. Questa stabilizzazione delle condizioni di prima applicazione determina una permanenza, un protrarsi dell'interesse ad impugnare, nonché l'onere del Ministro della giustizia – come scritto nella legge – di tener conto delle statuizioni del tribunale di sorveglianza per quel che riguarda il caso concreto. Nel caso in cui il tribunale di sorveglianza modifichi il contenuto di un decreto o annulli un provvedimento non potrà più essere emesso un provvedimento con analogo contenuto, ma dovrà esserne emesso uno che tenga conto del *dictum* del tribunale di sorveglianza.

In sostanza, si è determinato un sistema che, se correttamente interpretato e applicato, fornisce delle garanzie sia ai detenuti che all'amministrazione. Infatti i presupposti di prima applicazione, una volta convalidati nel processo attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza e il ricorso alla Cassazione, vengono stabilizzati e a quel punto è possibile prorogare il regime sino a quando non vi siano sopravvenienze nuove. Questo è il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, che costituisce la novità della nuova legge e che ha dato luogo a quel momento di diversa interpretazione tra amministrazione penitenziaria e tribunali di sorveglianza, risolti per l'appunto con le due sentenze della Corte di cassazione che ho poc'anzi citato.

LUMIA. Saluto e ringrazio il direttore generale Tinebra e il dottor Ardita. L'audizione odierna rappresenta una tappa importante del nostro lavoro sull'articolo 41-*bis*. Nella scorsa seduta abbiamo riflettuto con il dottor Vigna, mettendo a fuoco la necessità che sull'articolo 41-*bis* si faccia un doppio lavoro: una riflessione sulle forme della legge, vale a dire sulle norme che abbiamo individuato nella recente riforma dell'articolo 41-*bis*, e una sulle cosiddette opere, cioè la gestione di quanto previsto da tale articolo. Voi interagite a cavallo tra queste due dimensioni: avete una prima responsabilità diretta sulla gestione del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ma avete anche di fatto un rapporto, per così dire, di elaborazione rispetto a quanto è previsto dalla norma, in base alla quale la vo-

stra esperienza ci può fornire già delle indicazioni. Dalle prime battute espresse poc'anzi ho notato che qualche punto interessante è già emerso.

Partirei dalla vostra specifica responsabilità per poi passare all'esperienza da elaborare, in vista anche di un possibile ritocco della normativa sull'articolo 41-*bis*.

Innanzitutto vorrei conoscere la qualità del danno che abbiamo dovuto subire nel 2003 in relazione all'elevato numero di revoche che ci sono state; vorrei dunque sapere quali sono stati i soggetti, i *boss*, che hanno potuto godere della revoca dei provvedimenti di 41-*bis* nel 2003. Vorrei altresì conoscere la vostra valutazione in ordine alla loro pericolosità e alla loro appartenenza – se a Cosa nostra, alla 'Ndrangheta o ad altre mafie – in modo da farci capire quale falla si è aperta nel nostro sistema e come valutarla.

Passando ad esaminare il 2004, il presidente Tinebra giustamente esprimeva già una prima valutazione sostenendo che l'andamento delle revoche si è un po' frenato. Però, dottor Tinebra, se non sbaglio da gennaio ad adesso sono intervenute ben 12 revoche, un numero che naturalmente non è in proporzione a quelle del 2003, però se la proporzione ha un senso rischiamo di arrivare a fine anno con quasi altre 30 revoche. Anche nel 2004, quindi, non ci troveremo di fronte a un 2003 che ci ha danneggiato, che ha messo in pericolo la sicurezza del nostro Paese nella lotta alla mafia, un fenomeno tuttavia che, grazie ad interventi – che anch'io ritengo positivi – della Cassazione, si è ormai quasi esaurito. No. Non è una vostra valutazione, l'ho sentita esprimere in altre occasioni, ma non mi sento di dividerla: va infatti considerato che nel corso di quest'anno potrebbero intervenire altre 30 revoche, il che non sarebbe cosa da poco. Vorrei allora capire fin d'ora chi sono i *boss* che hanno usufruito di queste 12 revoche e, anche qui, la qualità e la pericolosità di tali soggetti, in modo tale che anche noi possiamo già capire i danni che stiamo subendo pure quest'anno per valutare i possibili interventi da porre in essere. Anche i tempi dell'intervento, infatti, devono tener conto del grado di pericolosità che si raggiunge nel nostro sistema, tenuto conto, signor direttore generale, come lei ben sa avendolo potuto constatare sul versante giudiziario nella DDA di Caltanissetta, del fatto che per i detenuti e per i *boss* è vitale continuare a comunicare. L'appartenenza mafiosa non va in cantina e continua ad esercitarsi perché essi continuano a considerare il carcere una sorta di propaggine del loro territorio. Di conseguenza è importante avere una lettura aggiornata, che voi ci potete aiutare a fare, dell'andamento che stiamo registrando anche quest'anno.

Abbiamo appreso dai giornali che Riina starebbe male e che vi sarebbero spostamenti. Vorremmo capire se a questo *boss* viene applicato il regime previsto dall'articolo 41-*bis*, poiché questi viene ancora ritenuto un capo pericoloso. Tra l'altro, si è in presenza di un soggetto che ultimamente ha utilizzato anche le aule del tribunale per lanciare dei messaggi: fatto inedito, avvenuto per la prima volta, Riina parla della sua cattura e tenta di dare una propria lettura, che naturalmente va presa con le pinze e su cui dobbiamo stare molto attenti. C'è, insomma, una sorta di risveglio

di Riina, dopo gli anni che l'avevano visto subire in silenzio l'azione giudiziaria dello Stato. Vorrei capire cosa sta succedendo riguardo a Riina, se l'articolo 41-bis è applicato in maniera seria, se il suo stato di salute è quello riportato, se il regime restrittivo viene comunque applicato e se siamo in grado di bloccare possibili comunicazioni con l'esterno.

Analoghe considerazioni valgono per Bagarella. Dov'è? Cosa fa? Cosa sta succedendo? Si è rassegnato? Dopo il famoso proclama, che tutti abbiamo potuto studiare e verificare anche qui, in Commissione parlamentare antimafia, Bagarella torna sui suoi passi, si accontenta dell'attuale regime dell'articolo 41-bis e quindi non agisce più, non si muove, non si organizza? Vorrei sapere qual è la situazione di Bagarella e vorrei conoscere la vostra valutazione sul «dopo proclama Bagarella».

Ciò va posto in relazione anche con il «dopo Aglieri». Mi sembra che vi sia stato un suo ripetuto tentativo di mettere in piedi una fantomatica dissociazione, un istituto che penso non si possa mai ritagliare per Cosa nostra. In seguito abbiamo visto che questo tentativo è stato – penso positivamente – bloccato; Bagarella ha preso in mano la situazione e ha utilizzato il suo vecchio linguaggio, quello della forza e della minaccia. Adesso cosa sta succedendo? Tutto si è acquietato, forse perché ritengono l'articolo 41-bis una norma che di fatto soddisfa le loro esigenze? È vero che, ad esempio, ci sono dei *boss* come Agate che sostengono che l'articolo 41-bis così come è va bene e quindi fa notare agli altri *boss* reclusi che non bisogna più pressare per cambiarlo perché, dal punto di vista dei *boss* reclusi nelle carceri, bisogna ritenersi soddisfatti, visto che dà loro la possibilità di continuare a comunicare con l'esterno? Anche questa è una valutazione che dovrete offrirci.

Un'altra importante valutazione che potrete esprimere concerne lo scambio di informazioni, di cui abbiamo appreso, che c'è stato l'estate dello scorso anno tra alcuni *boss*, che ha coinvolto anche personaggi di primo piano come i fratelli Graviano, e i rapporti intrattenuti anche con esponenti della 'Ndrangheta. Vorremmo conoscere la vostra valutazione in merito.

Non so se avete esaminato le dichiarazioni del collaboratore Giuliano, in cui descrive bene come quotidianamente si tentava di forare il regime previsto dall'articolo 41-bis. Vorrei sapere se le avete studiate e se, sotto questo profilo, avete compiuto un'analisi per cercare di tappare i buchi sempre nuovi attraverso i quali Giuliano racconta erano in grado di passare giorno per giorno.

Sul piano concreto, vorrei che ci descriveste le forme di comunicazione con l'esterno. So che ci sono dei punti delicati, dai colloqui all'ora d'aria, dalla socializzazione al rapporto con la sanità all'interno degli istituti, ma è bene che la Commissione antimafia abbia il coraggio di affrontarli e di analizzarli, senza ledere i diritti previsti dalla legge. Sul piano applicativo dovremmo scoprire con voi come evitare che nell'arco della giornata questi soggetti abbiano opportunità di comunicare con l'esterno.

Vengo al tema della cosiddetta motivazione. In merito abbiamo riscontrato delle falle e anche il dottor Ardita ci ha illustrato alcuni punti

deboli. Ritenete che la norma vada bene così? Ritenete che sia chiara, come riteniamo e ritenevamo tutti insieme, nel dare per scontata l'affiliazione, nell'investire dell'onere della prova il ricorrente contro il 41-bis, con la necessità da parte sua di dimostrare che ha tagliato i rapporti con Cosa nostra? Questa inversione non è solo un fatto tecnico-giuridico. Per un affiliato a un'organizzazione mafiosa dimostrare che quel rapporto di collegamento è venuto meno non è semplice, anche per i loro codici, per le loro strategie, per i loro comportamenti. Ritenete che su questo punto ci sia solo un problema di interpretazione di una norma comunque chiara?

Sul discorso del coinvolgimento dei giudici di sorveglianza abbiamo molto discusso e avevamo perplessità – ahimè – rivelatesi fondate. Non è in discussione la loro autonomia, la loro libertà, ma vorrei conoscere *de iure condendo* la vostra valutazione sul mantenere o meno questa responsabilità oppure se, in base alla vostra esperienza, avete da proporci un intervento in grado di mantenere nell'alveo dell'amministrazione il provvedimento di 41-bis e di permetterci di continuare ad applicarlo, senza farci rimproverare perché lediamo alcuni diritti, in questo caso il diritto ad alcune libertà.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al collega Ayala, desidero informare i colleghi che è pervenuta la risposta del procuratore nazionale antimafia con l'elenco dei detenuti che hanno visto la revoca del provvedimento di assegnazione al 41-bis. Tale risposta verrà distribuita ai colleghi, oltre che al relatore.

AYALA. Signor Presidente, sarò breve, quasi telegrafico, anche perché molte delle osservazioni e delle richieste di chiarimento e di approfondimento del collega Lumia sono da me condivise.

In particolare mi premerebbe ascoltare l'opinione del dottor Tinebra sull'apparente tranquillità rilevabile nel mondo del 41-bis rispetto ad atteggiamenti, che tutti ricordiamo, precedenti al varo della nuova legge, che erano di segno tutt'affatto diverso. Malgrado la nuova legge e la stabilizzazione del 41-bis, la previsione di chissà quale reazione si è rilevata sbagliata. Registriamo infatti nelle carceri una tranquillità che si registra anche al di fuori delle stesse. C'è una strategia assolutamente omogenea. Comprendiamo tutti facilmente quella esterna, e non ho difficoltà ad esprimere il mio pensiero, perché è tutta a giovamento di Cosa nostra (ricordiamo la sconfitta della politica dei corleonesi, della politica del sangue, ormai sancita da almeno 11 anni), dei suoi affari, dei suoi interessi, del suo ruolo: tanto meno ha visibilità l'organizzazione, tanto meglio gestisce i suoi affari. Ma dentro le carceri, nella *élite* del 41-bis, questa tranquillità è sorprendente per noi semplici osservatori esterni. Quindi un contributo da parte sua, in base all'esperienza di diretto responsabile della gestione di queste misure, ci sembra assai utile.

Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà connesse alla concreta attuazione del 41-bis, anche perché per due anni me ne sono occupato,

con alcune firme a proroghe, ritenendo di fare il mio dovere (ma diciamoci la verità, ho dovuto fare uno sforzo), anche con informazioni assai poco convincenti.

Un primo riferimento è al tribunale di sorveglianza. Non c'è confronto, anche all'interno della Commissione (la settimana scorsa abbiamo già affrontato lo stesso argomento con il procuratore Vigna), in cui non emerga quella che io mi convinco essere una anomalia, ma non perché voglia dire qualcosa contro il tribunale di sorveglianza, bensì per le osservazioni del dottor Ardita: la competenza di quel tribunale è legata al luogo di detenzione. Non sa nulla della storia criminale, come è giusto che sia, non solo del personaggio ma anche dell'organizzazione di appartenenza. Parto da questa considerazione, non da motivazioni date da alcuni tribunali di sorveglianza che lasciano perplessi, perché poi è arrivata la Cassazione e grosso modo ha sistemato il quadro. Non voglio fare una questione di «pierinismo» sulle motivazioni del tribunale di sorveglianza, ma sollevare una questione politica di fondo per noi legislatori. Affidarsi a un controllo giurisprudenziale anche in occasione della nuova legge è necessario, però dobbiamo riflettere. Sono perfettamente d'accordo con il dottor Ardita sulle condanne europee. Lasciamo perdere quello che accade nelle carceri di altri civilissimi paesi: è una condanna della quale dobbiamo prendere atto e per la quale dobbiamo adottare misure conseguenti, ma non riteniamoci macchiati nel nostro onore a confronto dei nostri *partner* europei. Se poi andiamo oltreoceano...

MARITATI. Guantanamo.

AYALA. Non stavo pensando proprio a Guantanamo, ma di sicuro non è l'unico caso.

La questione è di carattere normativo. Non è il caso di rivedere il controllo affidato al tribunale di sorveglianza e di scegliere una strada diversa? E' vero che la Cassazione ha sistemato alcuni problemi emersi, ma non mi convince (più il tempo passa, più mi capita di approfondire i problemi), anche perché rendiamo un pessimo servizio al tribunale di sorveglianza stesso, chiamandolo a valutazioni che esulano dal suo ruolo istituzionale. Su questo ritengo che un approfondimento da parte sua sia ritenuto utile da tutti i colleghi.

Dai dati che ci ha fornito sappiamo che i personaggi sottoposti al 41-*bis* sono 611. Tanto per rimanere ai dati quantitativi, essi sono ristretti in 13 istituti, con variabilità di presenza a seconda dell'organizzazione di appartenenza. Nella mia esperienza al Ministero durante tutto il Governo Prodi, quindi fino al 1998, mi convinsi che sarebbe stato necessario ridurre il numero delle persone alle quali infliggere il 41-*bis*, cercando (poi tutti possiamo sbagliare) di elargire tale misura a chi realmente la meritasse, cioè a chi realmente, se posto in condizioni di comunicare con l'esterno, potesse dare mandato per gravi delitti, potesse continuare a gestire importanti affari della sua organizzazione. Non credo siano 611; secondo me quelli veri sono la metà. Ai tempi miei erano poco più di 400, ma i

dati li avete; e qualcuno l'ho tolto, anzi ne ho tolti tanti. Vorrei sapere se come strategia complessiva ritenete perseguibile questa strada, anche perché l'applicazione del regime dell'articolo 41-*bis* è decisa con decreto del Ministro della giustizia, quindi ha alla sua base una forte caratura politica a cui segue il controllo giurisdizionale (guai se non ci fosse!), visto che non siamo legati a determinati parametri di tipo normativo e che non si muove tutto nell'ambito squisitamente giurisdizionale, che ovviamente di discrezionalità ne prevederebbe assai meno. Noi ci muoviamo nel campo della scelta politica dove la discrezionalità, che ovviamente deve essere ragionevole, è molto più ampia.

A mio avviso, dicevo, le persone sottoposte al 41-*bis* dovrebbero essere meno perché probabilmente sarebbe meglio gestibile la concretezza del regime. E secondo me sono troppi gli istituti. Lei ha fornito qualche novità in previsione di un mutamento dell'attuale assetto, però la seconda linea che a suo tempo immaginai era quella di ridurre quanto più possibile gli istituti in cui applicare il regime dell'articolo 41-*bis* dotandoli di personale altamente specializzato. Non vi devo insegnare io il mestiere, ci mancherebbe altro, me ne guardo bene, ma il vero problema di questa norma, come di tante altre, non è l'intervento legislativo. A mio parere abbiamo fatto un buon lavoro e con l'attuale legge abbiamo migliorato la situazione precedente. Ma il problema di qualsiasi legge è la sua applicazione, non c'è niente da fare. Certo, una cattiva legge è difficile che venga applicata bene. Ma quante buone leggi se applicate male cessano di essere buone perché non funzionano? Ora, in questo caso quello che ci preme non è vessare questo o quel detenuto. Certamente no, anche perché questo non è l'obiettivo della norma e strano sarebbe che in un Paese come il nostro ci fosse un Parlamento che varasse una legge per vessare i detenuti. C'è una finalità molto precisa che conosciamo tutti e tutti gli strumenti e le privazioni della libertà sono finalizzati ad ottenere quell'obiettivo.

Sul piano della concretezza e dell'effettività vorrei avere qualche notizia in più sul personale, su come viene scelto e sull'organizzazione. In sostanza, vorrei sapere cosa si fa in concreto non dico per rendere totalmente impermeabile – perché a questo non credo, non dico che sia un'utopia, ma è una tendenza, un'aspirazione e nel concreto qualche buco è quasi fisiologico che ci sia – ma per fare in modo che questi buchi nell'impermeabilità siano in minor numero possibile. Vorrei quindi avere qualche notizia più precisa in ordine alla quotidianità della gestione nei 13 istituti in cui è applicato il 41-*bis*, di cui parlavo.

Fin da ora vi ringrazio per la risposta che vorrete fornirmi.

NAPOLI Angela. Ringrazio il presidente Tinebra e il dottor Ardita per la loro relazione. Insisto molto sulla necessità di sapere come vengono effettuati i controlli per l'attuazione del 41-*bis*. Tutti abbiamo saputo, per aver letto sulla stampa, di quali sotterfugi i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* sono capaci per mettersi in comunicazione o dare comunicazioni all'esterno. È recente la notizia di un detenuto appartenente alla

'Ndrangheta calabrese sottoposto al regime del 41-*bis*, che ha trovato addirittura un portavoce ufficiale nel suo legale, portavoce ufficiale che rende esplicite persino sulla stampa locale le richieste di questo malavitoso. In questi casi mi domando da chi debba essere effettuato il controllo. Si tratta di una forma di comunicazione che, comunque, chi è sottoposto a quel particolare regime di detenzione riesce ad ottenere con forme eclatanti e riportate sulla stampa locale. Vorrei sapere quali sono le garanzie che vengono adottate per il controllo dei detenuti.

La seconda domanda è legata all'impugnazione dei decreti di revoca della proroga o di cancellazione del regime del 41-*bis* da parte delle procure.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,39).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 11,41).*

SINISI. Innanzi tutto saluto il dottor Ardita e il presidente Tinebra. Non mi interessa più la domanda sulla geografia dell'inefficacia perché nell'elenco che ci è stato consegnato la geografia dell'inefficacia c'è e quindi la mia richiesta è superata.

Nel corso delle nostre missioni si è trattata la diversa applicazione del 41-*bis* sul territorio. In particolare si è fatto riferimento all'esistenza di strutture carcerarie che hanno delle aree riservate e altre strutture che, invece, non hanno tale particolare strutturazione. È ovvio che, laddove corrispondesse al vero, ciò inciderebbe sull'efficacia del 41-*bis*. Vorrei pertanto conoscere la situazione delle strutture carcerarie e come garantiscono la effettiva impermeabilità di coloro che sono sottoposti al 41-*bis*.

Un'altra questione riguarda la valutazione sull'efficacia della nuova disciplina alla stregua delle disposizioni introdotte dalla nuova legge. La nuova legge introduce delle oggettive attenuazioni rispetto al precedente sistema in ordine alla possibilità di ricevere pacchi, alla socialità (che è più ampia), al numero dei colloqui (che è aumentato). Poiché continuiamo a registrare all'interno del 41-*bis* delle catene di comando ancora attive, mi interesserebbe sapere, oltre alla questione delle strutture, quale sia l'impatto delle attenuazioni del regime restrittivo contenute nella nuova disciplina. In altri termini, vorrei sapere se questa ha inciso in concreto sulla riduzione dell'efficacia del 41-*bis*.

Vorrei inoltre sapere specificamente quale è il tribunale di sorveglianza competente per la detenzione di Aglieri.

Infine, in ordine alle impugnative vorrei sapere in quanti e quali casi non è stata impugnata la dichiarazione di inefficacia. In sostanza, mi interessa conoscere i casi in cui l'impugnativa non è stata esercitata, se vi è stato un monitoraggio delle mancate impugnative e soprattutto con riferimento a chi l'impugnativa non è stata esercitata.

Infine vorrei porre la medesima domanda fatta dal collega Lumia. È abbastanza facile trarre una conclusione: prima di questa legge nel regime dell'articolo 41-*bis* vi erano proteste molto violente all'interno delle carceri. Si è fatta una legge per stabilizzare il regime del 41-*bis*, si sono in-

trodotte alcune attenuazioni (sulle quali forse dovremmo più volte rimarcare l'attenzione) e sono cessate le proteste nelle carceri. Vorrei sapere se effettivamente le proteste sono cessate e se tale cessazione è concomitante all'approvazione della nuova legge.

VIZZINI. Signor Presidente, anch'io ritengo che le osservazioni svolte dal collega Lumia siano condivisibili. Quindi mi asterrò dal ripetere domande già poste. Intendo tornare solo su un tema sul quale anch'io vorrei avere notizie, partendo da alcune osservazioni.

Qualche tempo fa vi furono alcune manifestazioni nelle carceri, che partirono - se la memoria non mi inganna - dal famoso proclama di Bagarella e passarono anche dallo stadio della Favorita di Palermo, nel corso di una partita alla quale erano presenti oltre 12.000 spettatori, attraverso l'esposizione di un certo striscione. Le indagini chiarirono che forse si trattava di persone provenienti dalle cosche di Brancaccio, ma non evidenziarono nulla di più specifico, anche per quanto concerne l'enigma di quanto era scritto su quello striscione. Inoltre vennero inviate lettere ad «avvocati parlamentari», utilizzando come tramite - se non erro - la segreteria del Partito radicale. Si trattò di manifestazioni più o meno silenziose all'interno delle carceri, che dimostrarono che comunque purtroppo correva un telefono senza fili anche tra gli istituti dove veniva praticato il regime del 41-*bis*. Ciò sembrò il presupposto di qualcosa di importante che si stava muovendo, ma poi improvvisamente vi fu il silenzio assoluto.

Dal silenzio assoluto si passa ai più recenti rapporti di investigazione (alcuni dei quali depositati in Parlamento), nei quali tra le ipotesi possibili sull'assetto di Cosa nostra vi è quello di un'intesa raggiunta tra i corleonesi detenuti e i latitanti, la cosiddetta mafia sommersa. Ormai questo è il termine più usato. Forse bisognerebbe capire cosa dovrebbe fare per emergere, visto che la presenza di Cosa nostra sul territorio si tocca con mano; immaginiamo il giorno in cui emergerà cosa potrà accadere, forse una guerra mondiale! Non si capisce bene, ma comunque definiamola in tal modo. Come dicevo, vi sono addirittura i nomi e i cognomi dei soggetti che si sono messi d'accordo (parlo di Messina Danaro, Riina, Provenzano), indicando anche gli eredi che sarebbero designati dopo Provenzano e Riina.

Vi è un'altra ipotesi investigativa che ho letto di recente su un libro pubblicato da un magistrato e un avvocato che sono stati componenti del Consiglio superiore della magistratura. In essa si parla della possibilità di una saldatura con soggetti che derivano dalla vecchia mafia sconfitta tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta. Tutto ciò riconduce in qualche modo alla storia dell'articolo 41-*bis*.

La domanda è volta a sapere se è vera l'ipotesi investigativa di un accordo (evidentemente qualcuno parla con i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*, perché gli accordi si stipulano attraverso soggetti in grado di portare all'esterno le richieste dei detenuti e riportare all'interno le risposte di coloro che stanno fuori) o se, invece, ha fondamento l'altra ipotesi investigativa secondo cui i rampolli di certe dinastie hanno probabilmente



parenti in prigione, alcuni dei quali sottoposti a regime del 41-*bis*, che potrebbero essere in predicato per essere sciolti da questo regime, dal momento che le loro vicende risalgono a tempi molto antichi.

In buona sostanza cerco di collegare le ipotesi investigative, che comunque fanno sempre riferimento a rapporti tra soggetti detenuti e soggetti che detenuti non sono e che configurerebbero la possibilità di rapporti e dialoghi.

Nel merito vorrei sapere se sono state svolte specifiche investigazioni e se in tempi recenti ci si è adoperati per comprendere se l'attuale silenzio si deve all'instaurazione di circuiti diversi e di comunicazioni che finiscono di per sé per essere un modo di aggirare l'isolamento totale derivante dal regime del 41-*bis*. Probabilmente, al di là dell'aspetto fondamentale della lotta alla criminalità organizzata e della presa d'atto dell'avversario, ciò può aiutarci a comprendere se il Parlamento può fare qualcosa per rendere le disposizioni dell'articolo 41-*bis* sempre rispondenti all'intento per cui è stato creato.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,51).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 11,54).*

MARITATI. Alcune domande sono state già anticipate dai colleghi. In particolare, vorrei sapere se le strutture messe a disposizione per una corretta ed efficace applicazione del regime speciale dell'articolo 41-*bis* sono sufficienti ed idonee. Vorrei sapere se, nonostante tale regime, si riscontrano delle falle e non mi riferisco a quella indicata dalla collega Napoli, perché si dovrebbe in tal caso affrontare l'argomento quanto mai difficile dei poteri e delle facoltà del difensore; penso invece alle normali vie di fuoriuscita e di fuga di notizie o comunque ai mezzi attraverso i quali avvengono le comunicazioni, nonostante l'applicazione del regime previsto da tale articolo. Chiedo altresì se, in presenza o sulla base di un accertamento che avrete certamente effettuato, ritenete possibile un intervento normativo al fine di correggere e perfezionare l'istituto da questo punto di vista.

L'aspetto più delicato, sul quale mi soffermerò, è stato evidenziato nella relazione del presidente Tinebra e segnatamente del consigliere Ardita. Si tratta di un problema rilevante che egli ha posto sotto l'aspetto del coordinamento e, se ho ben capito, della concentrazione del sapere: in sostanza, una cabina di regia. Sono perfettamente d'accordo su questa esigenza e la sostengo sin da quando operavo nell'ambito giudiziario. Si assiste a un fenomeno che definisco paradossale: ci si interessa a vari livelli - investigativo e giudiziario sino all'irrogazione della pena - non solo di personaggi della caratura di Riina ma comunque di criminali di alto spessore e poi, irrogata la pena, lo Stato cessa di interessarsi di tali soggetti. Riscontro a questo punto una forte contraddizione: si è istituito un regime che riguarda non l'esecuzione della pena in sé, ma il persistere dei rapporti tra il detenuto e il contesto esterno. Su questo punto sorvolo trattandosi di un quadro a noi tutti ben noto.

Se abbiamo introdotto l'articolo 41-*bis* è assurdo e impensabile che cessi il momento investigativo e di indagine, che si smetta di interessarci dei soggetti all'esterno: lo ritengo non solo errato, ma dannoso perché l'aspetto evidenziato dal consigliere Ardita – e che ci vede impegnati – è di estrema delicatezza. La normativa oggi vigente è più rigorosa rispetto al passato. Vi sono state alcune decisioni dei tribunali di sorveglianza che definisco errate. Si tratta di dovere e potere criticare la giurisprudenza in alcune fasi, e noi lo abbiamo fatto. Attraverso l'*iter* istituzionale, però, quella giurisprudenza è stata modificata e vi sono oggi sentenze della Corte di cassazione che non mi sembrano risolutive del problema al cento per cento. Come ha giustamente rilevato il presidente Tinebra, le sentenze risolvono solo in parte la situazione; anch'io credo si tratti di una soluzione parziale. Infatti in un passo di una sentenza significativa e importante della Corte di cassazione, di cui non cito la data non avendola a mente, si afferma che la nuova normativa stabilisce o, meglio, presuppone la persistenza del vincolo sulla base della natura del delitto associativo, che è poi la natura della criminalità organizzata mafiosa, ma si ribadisce il principio in base al quale il giudice deve fornire una motivazione.

A questo punto il tema è quanto mai delicato: è facile affermare che la normativa prevede la presunzione, ma si deve poi dare la motivazione. In altri termini, un punto delicatissimo ci impedisce di addivenire alla conclusione che vi è stata un'inversione dell'onere della prova che, peraltro, non poteva esserci in senso tecnico-giuridico.

Non mi illuderei molto neppure della tenuta stabile e definitiva delle decisioni della Corte di cassazione perché chi ha interessi ha mezzi potenti e arriverà nuovamente alla Corte costituzionale. È un nodo che si deve sciogliere. A mio giudizio, questa normativa è positiva ma si deve compiere un sforzo nella direzione investigativa e cognitiva.

Premetto di aver rivolto una domanda in tal senso anche al procuratore Vigna, ricevendo una risposta dal mio punto di vista non soddisfacente. Quanto rileva il collega Ayala è indiscutibilmente vero, ma credo sia condiviso da tutti quello che da tempo sostengo, vale a dire che, a prescindere dalla riduzione o meno del numero dei personaggi interessati, non penso vi siano soggetti non degni dell'applicazione dell'articolo 41-*bis* che l'amministrazione tenga a sottoporre al regime speciale per una serie di ragioni che non convengono alla stessa amministrazione. Si tende sempre a ridurre il numero dei detenuti da sottoporre al regime speciale. Il problema, però, non è questo bensì che il detenuto sottoposto a regime speciale deve essere costantemente monitorato. All'interno del carcere ciò avviene certamente, ma deve avvenire altrettanto anche all'esterno. È poi necessario un coordinamento tra il controllo interno e quello esterno, che non può essere affidato ai normali organi di polizia giudiziaria per quello che rilevavo prima e che è confermato dalle centinaia di richieste rivolte e dalle risposte date. Nel momento in cui affida il soggetto al magistrato e quando questi è affidato dal magistrato a chi deve provvedere all'esecu-

zione della pena, cioè al carcere, l'organo di polizia giudiziaria cessa istituzionalmente di interessarsene.

Dobbiamo puntare – e su questo chiedo di conoscere il vostro punto di vista – ad istituire un nucleo specializzato che, a mio giudizio, potrebbe essere aggregato o parte della DIA. E non mi si risponda, come ha fatto il procuratore Vigna, che ha solo 1.500 uomini. Se ne aumenterà il numero; si stabilirà di immettere 50-100 unità specializzate con il compito precipuo di seguire l'attività e i rapporti del detenuto con l'esterno, con la sua famiglia, controllando come vivono, come si muovono, quali introiti hanno, quali rapporti riescono ad avere con l'esterno nonostante il regime dell'articolo 41-*bis*. Questo nucleo deve essere coordinato, e non può che essere così, dalla Procura nazionale antimafia dal punto di vista cognitivo e dovrà lavorare con la polizia penitenziaria in via istituzionale. Se abbiamo introdotto un istituto di questa caratura e con queste caratteristiche, non possiamo lasciarlo privo di un supporto di conoscenza; non possiamo illuderci che vada avanti in maniera rassicurante il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova. Con il passare del tempo, infatti, ognuno si chiederà se persiste o no il rapporto con la criminalità, nonostante non vi sia un elemento positivo che dimostri la cesura, l'interruzione di tale rapporto.

Ancora una volta, discostandomi dalle posizioni di alcuni colleghi della mia stessa parte politica, metto in guardia dall'affrontare questo tema sul piano delle competenze del giudice di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza rappresenta un punto di arrivo di una civiltà giuridica che non possiamo mettere in discussione. Nessuno discute che si tratta di un intervento amministrativo, ma l'articolo 41-*bis*, nonostante la sua natura prettamente amministrativa, incide in maniera consistente sulle modalità di esecuzione della pena. Immaginare allora di toglierci il fastidio di un controllo giurisdizionale è negativo, perché chi è sottoposto al regime dell'articolo 41-*bis* ha diritto, al pari di altri, delle garanzie giurisdizionali. Il controllo giurisdizionale non può essere messo in discussione! Discutiamo se il tribunale di sorveglianza ne è all'altezza, e secondo me lo è nella misura in cui lo si dota di conoscenze: nessun giudice conosce i fatti, anzi in base al nuovo codice sappiamo che non deve conoscerli. Non è un problema di conoscenza o meno dei fatti e del contesto, ma di formazione professionale e soprattutto di trasmissione di notizie aggiornate al tribunale di sorveglianza. Ho sempre sostenuto che non si potesse immaginare di eliminare la competenza del tribunale di sorveglianza perché rappresenterebbe un arretramento grave sul piano della civiltà giuridica e delle garanzie, senza raggiungere gli obiettivi per cui ci muoviamo. Anche un altro tribunale privo delle conoscenze attuali del contesto e dei rapporti con l'esterno può incorrere negli stessi errori. Non mi riferisco a quelli relativi all'interpretazione errata della norma, perché in proposito mi permetto di dire con chiarezza che è una questione di professionalità, nel senso che o non è stata letta in maniera corretta la legge (cosa che poi ha fatto poi la Cassazione) o non c'erano persone aggiornate. È una critica che abbiamo il diritto di rivolgere a persone che svolgono un ruolo deli-

catissimo, quello di giudice di sorveglianza, che non leggono le leggi o le interpretano in maniera errata. Ci dà ragione la sentenza della Corte di cassazione.

Tornando al problema serio della competenza, penso che illudersi di risolverlo eliminando dalla scena il tribunale di sorveglianza sia sbagliato, pericoloso e inefficace. Bisogna far sì, invece, che il tribunale di sorveglianza decida con un maggior numero di cognizioni aggiornate, attraverso quelle investigazioni che ho ipotizzato, mediante un nucleo investigativo competente e coordinato con la polizia penitenziaria, attraverso la presenza (che va assicurata) di un pubblico ministero che non sia quello del luogo del tribunale di sorveglianza, ma quello del luogo dove si svolsero i fatti e dove c'è il contesto criminale da cui proviene il soggetto detenuto. Mi si potrà dire che è difficile. A mio avviso non è necessaria la presenza fisica, ma deve esserci un contributo all'udienza del tribunale di sorveglianza che provenga da quell'ufficio.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,06).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 12,07).*

LUMIA. Signor Presidente, alcuni parlamentari del Gruppo DS non hanno potuto prendere parte ai nostri lavori; mi hanno quindi chiesto di sottoporre ai nostri ospiti alcune domande. La prima è la seguente. L'allarme per il fenomeno di cui ci stiamo occupando è stato lanciato nel 2003, però questa mattina abbiamo appreso dal presidente Tinebra, che faceva riferimento all'azione del dottor Ardita, che il fenomeno data, se non sbaglio, dal luglio 2003. Quindi, anche alla luce dei nomi terrificanti sottoposti alla revoca del regime *ex* articolo 41-*bis*, vorremmo sapere che tipo di strategie il Ministro ha messo in atto in questo lasso di tempo.

Vorrei poi sapere se vi risulta che il Ministro abbia informato il Parlamento e questa Commissione di quanto stava accadendo: se il Ministro vi ha chiesto relazioni, se si è informato sull'andamento delle procedure, sulla qualità dei *boss* che sono stati sottoposti a revoca. Per noi, infatti, vista la funzione strategica che abbiamo assegnato con convinzione al Ministro in questa legge, è importante capire quale collaborazione si è esercitata con il vostro ufficio e in relazione alle informazioni e alle analisi che potete mettere a disposizione del Ministero.

PRESIDENTE. Prima di procedere con le risposte, vorrei informarla, presidente Tinebra, che ove mai aveste bisogno di dati specifici per rispondere ad alcune domande proposte, così come ha fatto il procuratore nazionale antimafia, potrete farlo successivamente per iscritto.

TINEBRA. La ringrazio, signor Presidente. Data la qualità delle domande sarò costretto a chiedere continuamente la segretezza. Quindi forse sarebbe il caso che passassimo subito in seduta segreta, in modo da potermi concentrare sulle risposte.

PRESIDENTE. Se vi sono risposte che possono essere fornite anche in seduta pubblica, preferirei che ciò avvenisse. Vedremo caso per caso.

*TINEBRA.* Cercherò di farlo. Inizierò rispondendo alle domande dell'onorevole Lumia.

Abbiamo cercato di correre ai ripari, ma ormai il danno è fatto. Vediamo che tipo di danno è stato fatto e che tipo di rimedio si può approntare: fermo restando, ovviamente, che mi guardo bene dal dire che tutte le revocche sono ingiuste perché arrecherei offesa ad un organo giurisdizionale nell'esercizio delle sue funzioni (noi parliamo solo di negligenza nell'interpretazione iniziale di questa legge), abbiamo cercato di muoverci – innanzi tutto ma non solo – nei modi che ho descritto nella prima parte della mia relazione, e questo – con ciò rispondo all'ultima domanda dell'onorevole Lumia – lo abbiamo fatto subito, non abbiamo aspettato dicembre per fare quello che ho descritto, abbiamo iniziato a farlo subito, da luglio; appena abbiamo avuto contezza di quello che succedeva ci siamo subito mossi. Abbiamo informato il Ministro che ci ha subito non solo autorizzato, ma invitato esplicitamente a fare tutto quello che potevamo per fronteggiare il fenomeno; gli abbiamo parlato delle nostre strategie e le ha condivise assolutamente, in particolare per quanto riguarda uno stretto coordinamento con la Direzione nazionale antimafia, con cui abbiamo fatto una riunione e siamo subito partiti. Ovviamente in un lavoro come questo gli effetti si vedono ad una certa distanza di tempo; ecco perché li notiamo solo oggi, ma in realtà sono il frutto di un lavoro iniziato subito.

Cosa fare? Questo è il discorso che ho pregato il dottor Ardita di esporre in maniera un po' più approfondita, quello relativo al dovere di conformazione. Noi abbiamo esaminato ed esaminiamo tuttora attentamente tutti i decreti di revoca per vedere se c'è uno spazio che possiamo sfruttare per riproporre il decreto al Ministro sulla base di elementi non solo nuovi, ma anche non esaminati dal tribunale che ha revocato la misura. In questa maniera si può fare un buon lavoro, che è quello che stiamo tentando di fare.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,11).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 12,21).*

*TINEBRA.* Quanto al problema relativo all'opportunità di rivolgersi al tribunale di sorveglianza o ad altro, vorrei sottolineare che circa due anni fa ci siamo permessi di venire in questa sede per parlare del progetto di riforma dell'articolo 41-bis esprimendo le nostre idee in proposito. All'epoca sostenemmo che sarebbe stato meglio che l'esame di una simile questione penale venisse affidato a un giudice professionalmente più attrezzato. Il lavoro del Parlamento, invece, ha portato ad attribuire la giurisdizione in merito alla conoscenza dei gravami ai tribunali di sorveglianza. Non abbiamo nulla da dire al riguardo, perché i tribunali di sorveglianza sono composti da magistrati ai quali va tutta la nostra ammirazione. Tut-

tavia sono i giudici per la garanzia dei diritti e non per la prevenzione, mentre di fatto devono decidere su misure di prevenzione perché è di questo che si occupa il 41-*bis*. Il nostro compito, se il Parlamento ha così stabilito, e noi siamo servi della legge, è di supportare questa decisione con tutti gli sforzi possibili, sforzi che stiamo compiendo non da ora ma dal momento in cui ci siamo accorti di come andavano le cose.

Per quanto concerne la seconda domanda del senatore Ayala, credo sia superata da quanto ho poc'anzi affermato. Non ci azzardiamo a dire se il tribunale di sorveglianza sia più o meno congruo, se va bene o male: per noi la giurisdizione è sacra e intoccabile, se non nei termini stabiliti dalla legge. Non è compito nostro criticarla. Ho già detto come la penso e credo di poter sostenere che allo stesso modo la pensa il mio collega, dottor Ardità.

Anche noi riteniamo che 611 detenuti sottoposti a regime speciale siano un po' troppi. Il nostro numero ideale si attesta attorno ai 500, proprio per far sì che l'istituto, proprio perché ristretto, possa essere più efficace. Infatti, anche se è parzialmente permeabile all'interno, c'è l'impermeabilità esterna che neutralizza quel minimo di permeabilità, ammesso che vi sia.

A nostro avviso gli istituti penitenziari vanno bene. La distribuzione in vari istituti serve anche a fornire una garanzia in più per la tenuta del regime speciale. Se tenessimo tutti i detenuti sottoposti al 41-*bis* nello stesso istituto, gli ostacoli alla limitazione delle comunicazioni sarebbero molto più gravi. Pensate ad esempio al passeggio: i detenuti debbono passeggiare in non più di cinque per almeno due ore al giorno su quattro di aria. Cento detenuti produrrebbero una situazione insostenibile. Abbiamo pertanto preferito creare dei nuclei nutriti ma non eccessivamente numerosi, che ci consentono di obbedire al dettato normativo rimanendo al riparo - almeno secondo quanto riusciamo a preventivare - da incursioni esterne relative alla possibilità di comunicare.

Sui criteri di scelta delle persone, come voi sapete quasi tutti coloro che sono sottoposti all'articolo 41-*bis* sono gestiti dal GOM, il gruppo operativo mobile, che è un corpo veramente scelto sia per selezione iniziale che sul campo: noi li osserviamo e lasciamo quelli che lavorano bene, mandando a casa gli altri. Facciamo fare loro corsi di aggiornamento e cerchiamo di motivarli in ogni modo, tentando di far capire loro che la funzione che svolgono è particolarmente delicata. In realtà godono anche di una indennità che gli altri appartenenti al corpo non percepiscono. Non abbiamo grandi problemi sulla tenuta del gruppo operativo mobile, né sulla qualità degli uomini che lo compongono: svolgono bene il loro lavoro e riescono a coniugare la fermezza con l'umanità, in base a quanto prevede il dettato della legge. Solo a Parma non abbiamo il GOM, ma anche lì c'è personale altamente specializzato e molto professionale che svolge bene il proprio lavoro.

LUMIA. Signor direttore generale, mi scusi se la interrompo sulla questione dei GOM. Nelle nostre missioni i rappresentanti di altre forze

di polizia hanno spesso lamentato il venir meno di supporti amministrativi come gli straordinari, gli automezzi e altri strumenti tecnologici. In questi anni i GOM hanno subito delle ristrettezze su tale versante?

*TINEBRA.* No, essendo un corpo amministrato a parte, i GOM vengono anche gestiti con criteri un po' diversi da quelli correnti; pertanto gli appartenenti al corpo possono fare straordinari con limiti molto più ampi di quanto consentito al personale ordinario e hanno una gestione autonoma di mezzi, di attrezzature, di vestiario e quant'altro. Sono regolati sulla base di un decreto ministeriale che risale ormai a diversi anni fa. Non hanno di che lamentarsi e infatti non si lamentano. È un privilegio per l'agente di polizia penitenziaria entrare a far parte dei GOM, malgrado il lavoro che svolge sia veramente molto duro.

Passo ora a rispondere alla onorevole Napoli. Tuttavia sui controlli sull'attuazione dell'articolo 41-*bis* potrebbe forse intervenire il dottor Ardita.

*ARDITA.* Ritengo che sia importante verificare in che cosa consista, alla fine, il regime dell'articolo 41-*bis* e in cosa si differenzi rispetto all'ordinario.

Una lapidaria premessa è la seguente. Quello previsto dall'articolo 41-*bis* è un regime che costituisce l'eccezione - è una *extrema ratio*, per certi versi - al modo ordinario di concepire la detenzione, la quale, sulla base di quanto prevede l'articolo 27 della Costituzione, è per sua natura volta allo scambio dell'esperienza con la realtà esterna; infatti, se la pena ha come funzione la rieducazione e il reinserimento sociale, il rapporto con la realtà esterna è fondamentale. Quindi noi stiamo parlando di un autentico negativo fotografico della realtà della detenzione ordinaria.

Il contenuto del decreto previsto per l'applicazione dell'articolo 41-*bis* è la riproduzione di un disposto normativo. La legge ha reso norma primaria le scelte amministrative del Ministro della giustizia che si erano, per così dire, distillate nell'arco degli anni a seguito degli interventi della Corte costituzionale. L'applicazione dell'articolo 41-*bis*, quindi, oggi consiste in quanto segue: esclusione dei colloqui con terzi; previsione dei colloqui con i familiari da uno a due, attraverso strumenti che impediscano il passaggio di oggetti e garantiscano una separazione fisica (lo strumento usato in concreto è il vetro divisorio); esclusione della corrispondenza telefonica, fatta salva la telefonata mensile prevista dalla legge e autorizzata dal direttore; divieto di ricevere dall'esterno somme di denaro superiori a un ammontare mensile; divieto di ricevere pacchi se non due al mese, ciascuno di peso non superiore ai 10 chilogrammi; divieto nella nomina e partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati; permanenza all'aperto per non più di quattro ore. Ciò è quanto previsto in sostanza dall'articolo 41-*bis*. Come vediamo, è un modo con il quale i contatti con l'esterno sono ridotti, ma non oblitterati. È anche possibile che questi vi siano stati all'indomani della prima applicazione di questo regime, laddove era soltanto l'autorità amministrativa a doverne stabilire i

contenuti. Naturalmente gli effetti sotto il profilo delle comunicazioni si vedevano.

Agganciandomi al contenuto di alcune domande, è ovvio che il detenuto che ha un familiare, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, ha diritto a colloquiare con questi. Se il familiare ha anche un figlio e un fratello detenuto in regime di *41-bis*, egli ha diritto di recarsi presso gli istituti in cui sono ristretti e di comunicare con gli stessi. È vero che il colloquio avviene senza possibilità di contatto fisico tra le parti, ma la comunicazione è libera. Può essere intercettata se c'è un provvedimento del magistrato che svolge le indagini, ma il dipartimento non ha facoltà di ascoltare ciò che si dicono i detenuti, perché la legge lo impedisce.

LUMIA. I pizzini in questo caso come passano?

ARDITA. Non passano pizzini nel colloquio con i familiari.

Il detenuto che ha un difensore ha diritto di colloquiare con lui senza limiti di tempo per disposizione ricavata dal contesto delle norme internazionali, come la Convenzione sui diritti dell'uomo. Egli ha diritto di telefonare al difensore. Noi abbiamo stabilito una regolamentazione di questa telefonata: il difensore non può ricevere la telefonata nell'ufficio, nello studio o dovunque; quanto meno, dal punto di vista del luogo di ricezione, dovrà recarsi presso un istituto di pena e mettersi in contatto da lì, in modo che sappiamo che vi è una comunicazione accertata con quella persona. Ma questa procedura ha sollevato problematiche: non è stato semplice riuscire ad affermarla. Così come non è stato semplice riuscire ad affermare altri principi di uniformità. Naturalmente i contenuti del colloquio con il difensore sono inaccessibili per chiunque, non solo per l'amministrazione penitenziaria (come lo sono i contenuti del colloquio con il familiare), ma anche per l'autorità giudiziaria, la quale mai può procedere all'ascolto delle comunicazioni con il difensore, salvo che non abbia un'indagine penale che veda il difensore quale imputato, circostanza obiettivamente non frequente.

Sono questi, dunque, i contenuti dell'articolo *41-bis*. Naturalmente, questi contenuti (che sono il frutto, per l'appunto, di un distillato di tipo giurisprudenziale degli interventi della Corte costituzionale) attenuano ma non impediscono la possibilità di comunicare con l'esterno, che comunque persiste, come vediamo, e che per essere obliterata ci porterebbe in una fase antecedente a quella delle sentenze della Corte costituzionale che, tra il 1993 e il 1997 hanno determinato una pressoché completa definizione di quelli che sono in effetti i limiti interni ed esterni dell'articolo *41-bis*, un perimetro di situazioni individuali che non può essere in ogni caso fatto oggetto di limitazioni (per esempio, la socialità e l'isolamento). La Corte ha stabilito che nessun soggetto può essere posto in stato di isolamento assoluto, perdendo i contatti con l'esterno, o messo nella condizione di non colloquiare con altri detenuti. Questo è un limite esterno: quale che sia l'esigenza di prevenzione che vi è alla base, a nessuno può essere attribuita questa condizione di limite. Poi vi sono dei limiti in-



terni al regime che danno il senso della sua funzione di prevenzione, cioè il fatto che ciascuna misura debba essere funzionale allo scopo, che è quello di impedire le comunicazioni. Non ci possono essere misure gratuite che comportino solo la sofferenza, senza ottenere effetti di prevenzione, altrimenti ricadremmo in un concetto retributivo che è estraneo alla logica dell'istituto.

NAPOLI Angela. Ferma restando la possibilità di colloquiare con il proprio difensore, è lecito e può ritenersi conforme all'applicazione del 41-*bis* che lo stesso, attraverso la stampa, renda nota la richiesta di chi è sottoposto a quel regime? Quella è una comunicazione ufficiale che viene riportata all'opinione pubblica.

ARDITA. È la libera manifestazione del pensiero, che la Costituzione tutela.

NAPOLI Angela. Sì, ma viene meno il divieto di comunicazione con l'esterno, che è previsto dalla norma.

PRESIDENTE. Il problema sarà capire se in questa dichiarazione del difensore ci siano estremi di reato.

TINEBRA. Lei mette il dito in una piaga che però noi possiamo solo registrare, nel senso che se l'avvocato commetterà un illecito disciplinarmente perseguibile, se ne occuperà il consiglio dell'ordine degli avvocati, se invece commetterà un illecito penalmente perseguibile, se ne occuperà la procura del posto. Purtroppo non possiamo dire all'avvocato di non fare colloqui perché poi darà notizie alla stampa; possiamo solo registrare che sia il difensore del detenuto, che sia un avvocato e fargli fare il colloquio. Quando abbiamo notizie di estremi di reato possiamo informare l'autorità giudiziaria, e lì ci fermiamo.

ARDITA. A proposito di questo delicato problema sull'indagine, che deve essere effettuata con i limiti esterni ed interni al provvedimento, la questione della competenza del tribunale di sorveglianza, che non è semplice (in questo mi sento di confortare l'opinione del senatore Maritati), si pone in maniera molto peculiare, perché il decreto ministeriale che stabilisce l'applicazione del 41-*bis* contiene due anime. Una concerne la verifica dei presupposti per l'applicazione, che è tutta esterna alla realtà penitenziaria, e secondo me la competenza del tribunale di sorveglianza sembrerebbe quasi un fuor d'opera. L'altra concerne un aspetto che rende problematica l'assoluta esclusione della competenza del tribunale di sorveglianza e riguarda la concreta applicazione del regime, cioè come in effetti nell'istituto venga applicato un regime che contraddice per eccezione ai principi generali sulla finalità rieducativa della pena e sul trattamento del detenuto. E questa non può essere competenza negata al tribunale di sorveglianza. Il problema allora è distinguere questi aspetti e pensare a

un sistema in cui, in conformità al principio del giudice naturale, rivendichiamo una certa competenza piuttosto che un'altra ai soggetti della giurisdizione che devono svolgere un controllo, perché l'esigenza di prevenzione è tipica dei luoghi ove si determina il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, a seconda dell'insistenza dell'associazione criminale. Quando su questi presupposti abbiamo fatto giudicare ai tribunali dell'Aquila o di Trieste, abbiamo spostato il giudizio verso un giudice che non è quello naturale rispetto all'esigenza di prevenzione. Ma se ci dobbiamo porre il problema di come venga applicato un regime, di come vengano rispettati i diritti fondamentali del detenuto nell'ambito dell'istituto penitenziario in cui sta espiando la pena, dobbiamo invocare la competenza di quel tribunale di sorveglianza. Sono due aspetti sostanzialmente separati.

A ciò si collega l'esigenza, di cui si parlava poco fa, che sia il pubblico ministero che ha curato le indagini e ha verificato le esigenze di prevenzione a difenderle di fronte al giudice naturale, che dovrebbe essere il giudice che si trova lì dove insiste l'associazione di tipo mafioso. Del resto ciò è coerente - mi riallaccio al discorso che facevamo poco fa sulla centralizzazione delle informazioni - al coordinamento investigativo, alla centralità nell'adozione delle scelte di prevenzione che fa sì che il pubblico ministero, di volta in volta, difenda il programma per il collaboratore di giustizia dinanzi alla commissione speciale (come quando il presidente era l'onorevole Sinisi) e i provvedimenti di 41-bis che sulle esigenze verificate vengono emessi dinanzi al tribunale delle misure di prevenzione, che è titolare nel luogo dove deve sussistere la barriera - il 41-bis - che lo Stato deve porre. Poi dove esistano violazioni nell'attuazione del regime sarà il tribunale di sorveglianza ad essere investito del problema, così come capita rispetto all'ordinaria detenzione, quando il pubblico ministero richiede una misura cautelare (e la difende dinanzi ai giudici naturali) e il detenuto, che lamenta un arbitrio dell'amministrazione, un errore nell'applicazione delle norme sull'ordinamento penitenziario, vi si rivolge per ottenere giustizia.

*TINEBRA.* Abbiamo già adottato una serie di iniziative per incrementare il numero delle impugnazioni dei decreti. In perfetta sintonia con la DNA, siamo in grado di notiziare il pubblico ministero e il procuratore generale, prima ancora delle udienze, sul materiale a nostra disposizione utile per la decisione. Lo stesso facciamo in caso di decisione sfavorevole, come la revoca di provvedimento applicativo o di proroga, quando ci premuniamo di far pervenire al procuratore generale, che potrebbe e magari vorrebbe proporre ricorso alla Cassazione, tutto il materiale informativo in nostro possesso utile a coltivare meglio il gravame.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,41).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 12,42).*

*TINEBRA.* Operiamo affinché l'applicazione del 41-*bis* sia omogenea nel territorio, ma dobbiamo fare i conti con il tribunale di sorveglianza. Nei limiti in cui il nostro sforzo congiunto con la DNA produrrà effetti, a cascata ci sarà proprio questa omogeneizzazione.

Sulle aree separate riservate ai detenuti in regime speciale ho già risposto.

La nuova legge ha molti meriti, tra i principali quelli di aver messo finalmente a regime l'istituto e di aver introdotto la cosiddetta inversione dell'onere della prova, che fa chiarezza fra due concetti che sembrano identici ma che in realtà non lo sono. Un conto è impedire obiettivamente le comunicazioni, un altro è che queste cessino in maniera autonoma. Questo è il grosso equivoco in cui molti erano caduti. Tuttavia abbiamo fiducia che con il passare del tempo e l'affinamento interpretativo, esso sarà sempre meno ricorrente.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,43).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 12,49).*

*MARITATI.* Per quanto riguarda la risposta del dottor Ardita, la ritengo pregevole soprattutto da un punto di vista scientifico, ma non la condivido. Il separare in maniera piuttosto drastica i due aspetti e i due momenti del provvedimento che sanziona il 41-*bis* non credo sia possibile, data l'interconnessione quanto mai stretta tra l'accertamento del presupposto e le conseguenze che questo determina. Non credo che la gran parte dei ricorsi riguardanti il 41-*bis* siano stati impostati su più azioni specifiche, sul pacco o sul numero dei colloqui o sulle modalità degli stessi. Ritengo che la quasi totalità dei ricorsi riguardi il presupposto. Quando noi parliamo di decreto del 41-*bis* parliamo innanzitutto del presupposto. Verificare il presupposto, a mio giudizio, non richiede in maniera assoluta la conoscenza del contesto o la competenza di un giudice che risieda nel luogo perché – insisto – ciò che dobbiamo pretendere da un giudice chiamato a decidere in tutti i casi non è una conoscenza personale e storica, ma una conoscenza dei fatti. I fatti possiamo offrirli al giudice di sorveglianza attraverso i sistemi che ho in precedenza indicato; peraltro in merito a uno di essi non avete ritenuto di esprimere il vostro punto di vista, perché solo di questo si tratta. Mi riferisco all'ipotesi di attrezzare un nucleo di polizia specializzata...

*TINEBRA.* Mi scusi, ma non avevo finito. Ci mancherebbe che mancassi di rispetto proprio a lei.

*MARITATI.* Non è un problema. Pensavo che avesse finito.

*TINEBRA.* No, assolutamente.

*MARITATI.* Attraverso l'esperienza e una competenza persistente del pubblico ministero che ha trattato il merito possiamo ovviare a questo in-

conveniente. Invece sarebbe una mera illusione spostare la competenza, sia pure parzialmente, dividendo i presupposti dalla parte che attiene il ricorso sui presupposti, a un giudice diverso dal tribunale di sorveglianza. Ritengo che sarebbe semplicemente un'illusione. Complicheremmo le cose e intaccheremmo – ma questo è un mio giudizio personale, probabilmente errato – il principio fondamentale per cui tutto ciò che attiene all'esecuzione della pena, anche i presupposti del provvedimento, devono restare al tribunale di sorveglianza che deve essere adeguatamente attrezzato e preparato.

Per concludere, vorrei rivolgere un'ultima domanda a proposito del difensore. Voi avete certamente un panorama complessivo degli oltre 600 detenuti sottoposti al 41-*bis*. Che tipo di difensore hanno? Ricorre la presenza di un unico difensore per più detenuti sottoposti al 41-*bis*? Questo potrebbe essere, ad esempio, un aspetto molto delicato. Vorrei sapere se ciò vi risulta e in che misura il fenomeno è diffuso.

*TINEBRA*. Siamo assolutamente d'accordo. Avevo detto una cosa diversa che in realtà arrivava alla sua stessa conclusione: ho detto che il Parlamento ha già esaminato la questione e ha attribuito la competenza al tribunale di sorveglianza.

*MARITATI*. Possiamo sempre discutere.

*TINEBRA*. Bisogna porre la questione sotto un profilo giusto. È più un problema di informazione che non di conformazione. A noi va bene, nel senso che ci basta che il giudice decida secondo legge e secondo cognizione dei fatti di causa che è nostro compito, dovere e onore fornirgli. Che sia il tribunale di sorveglianza o il tribunale per le misure di prevenzione, se il lavoro si fa con passione dandogli il tempo necessario e non considerandolo una faccenda di secondo piano, si fa un buon lavoro, altrimenti si corre il rischio di compiere degli sbagli in buona fede.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,53).*

*(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 12,55).*

*TINEBRA*. L'onorevole Maritati ha sottolineato aspetti molto interessanti in ordine alla possibilità di un nucleo specializzato. Devo sottolineare che la polizia penitenziaria esercita ormai da molto tempo il servizio di polizia giudiziaria per le procure procedenti per reati commessi all'interno del carcere. Ovviamente non posso che essere favorevole all'istituzione di un nucleo specializzato. Infatti chi, se non la polizia penitenziaria che sta nel carcere, è più idoneo e più pronto a ricevere determinati segnali e *input* provenienti dall'interno del carcere? Del resto questo è quanto stiamo già facendo, perché siamo in collegamento costante con l'autorità giudiziaria alla quale rapportiamo minutamente, pazientemente e pedissequamente tutto ciò di irregolare che avviene nella gestione delle carceri, sia in ordine al regime del 41-*bis* sia in ordine ai normali e co-

muni episodi di criminalità che si verificano tra i normali e comuni criminali detenuti. Sono quindi assolutamente d'accordo. La polizia penitenziaria è pronta a fare il proprio dovere, ora come sempre. Forse non sarebbe sbagliato dedicare un po' più di tempo a questo settore nel mondo delle indagini, tutt'altro.

C'era la possibilità che il momento investigativo cessasse con la carcerazione. Uso il verbo al tempo imperfetto con intenzione. Purtroppo non posso dire di più. Sottolineo più propriamente che il momento investigativo forse prima cessava con la carcerazione, ma oggi non è più così. Vorrei raccontare un breve aneddoto, riguardante un fatto già passato all'onore delle cronache e al vaglio del tribunale. Un noto detenuto comunicava tramite il vetro divisorio con il cugino venuto a trovarlo; aveva organizzato con lui, a gesti, l'evasione che sarebbe dovuta avvenire con l'uso di armi pesanti lungo la strada Caltanissetta-Agrigento in occasione di una traduzione del detenuto stesso a un'udienza ad Agrigento. Si trattava del famoso Paolello, il *killer* della stidda, al quale credo sia stato attribuito un centinaio di omicidi. Ebbene, lo abbiamo scoperto solo perché, fortunatamente, era in corso un'indagine con una intercettazione audiovisiva fra i presenti; vedendo il filmato, ci siamo resi conto di quanto stava per accadere.

Non vi è, dunque, un modo per eludere e per comunicare; vi sono vari modi che sono continuamente aggiornati, montati, smontati, architettati e modernizzati, ai quali noi corriamo dietro e la maggior parte delle volte li riusciamo a scoprire.

Credo di aver risposto a tutte le domande che mi sono state poste. Sono comunque a disposizione per chiarimenti ulteriori.

SINISI. Signor Presidente, mi interesserebbe avere tutti i provvedimenti nei quali è stata disposta la revoca del regime del 41-*bis*, segnatamente con l'indicazione di quelli che non sono stati impugnati. Faremo poi noi le analisi.

Inoltre, vorrei avere notizie sulle indagini riguardanti il «dopo proclama Bagarella». È un invito che rivolgo alla Commissione. Lo veicolerà attraverso l'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Si tratta di un indicazione dell'autorità giudiziaria.

Ringrazio il presidente Tinebra e il dottor Ardita per le informazioni che ci sono state fornite.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

*I lavori terminano alle ore 13.*





